

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

N. _ _ C.P.

Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati

Dr. Fernando Platania	Presidente
Dr. Massimo Coltro	Giudice
Dr. Pier Paolo Lanni	Giudice

Premesso che la _____ ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi del novellato articolo 161 della legge fallimentare chiedendo nel contempo la concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano da presentare ai creditori;

osservato che la società istante ha presentato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e bozza di bilancio 2013 non ancora approvato da cui emerge la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione alle procedure concorsuali nonché l'elenco dei creditori e dell'ammontare dei loro crediti;

che l'organo amministrativo ha assunto in forma notarile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

che nella domanda è espressamente specificato che la proposta ed il piano saranno oggetto di successiva specificazione ex art. 161 co. VI L.F.;

che, relativamente ai necessari neri informativi, è fatto carico alla ricorrente di depositare una situazione patrimoniale aggiornata alla data di presentazione della domanda; una situazione patrimoniale e finanziaria a 30, 60, 90, 120 giorni dalla data di presentazione della domanda nonché una certificazione della centrale dei rischi presso la Banca d'Italia in ordine alla situazione debitoria della istante da depositare con la prima situazione patrimoniale;

che alle stesse scadenze deve essere depositata relazione indicante l'attività svolta ai fini della presentazione del piano e della proposta;

che relativamente alla richiesta di essere autorizzata ai sensi dell'art. 182 quinquies a contrarre finanziamenti di natura prededucibile;

premessi che la società ha espressamente assunto che il piano che intenderà proporre sarà in continuità aziendale;

che a tal fine ha chiesto l'autorizzazione a contrarre due tipi di finanziamenti;



il primo al fine di potere ottenere le somme necessarie per l'acquisto delle merce di provenienza estera da destinare successivamente alla rivendita e quindi ad alimentare il ciclo economico idoneo a generare degli utili destinati al pagamento dei creditori; il secondo destinato ad ottenere lo smobilizzo dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti così importati;

che la società unitamente alla domanda ha presentato attestazione di esperto; osservato che l'attestatore ha assunto che la conclusione (nell'autunno 2014) del ciclo economico al cui servizio sono poste le linee di credito per la cui acquisizione si richiede l'autorizzazione dovrebbero generare un utile di circa 2.200.000 euro; che la società istante al momento gode di finanziamenti all'importazione per circa 6.512.000;

che tuttavia le banche hanno sospeso o bloccato l'operatività di tali linee di credito anche in ragione della stessa sottoposizione alla procedura di concordato in relazione alle disposizioni di vigilanza;

che l'attestatore ha pertanto assunto che la ripresa dei finanziamenti da parte del sistema bancario costituirebbe nuova finanza;

che sul punto, con alcune considerazioni, si può convenire;

che l'obbligo della società di procedere al rimborso deriva dall'adempimento da parte delle banche delle lettere di credito (per complessivi euro 2.781.379) già emesse dal sistema bancario;

che tuttavia l'obbligo delle banche di adempiere alle lettere di credito già emesse non comporterebbe per ciò stesso la disponibilità da parte della società delle merci necessarie all'alimentazione del ciclo economico in quanto le lettere di vettura, necessarie per l'acquisizione della merce, non sarebbero automaticamente consegnate alla istante;

che pertanto solo l'assenso del ceto bancario potrebbe permettere l'acquisizione della disponibilità della merce;

che tale ragione induce a ritenere che ancorchè le lettere di credito siano state emesse prima del deposito della domanda l'adempimento da parte del sistema bancario possa essere inteso come nuova finanza funzionale all'adempimento del concordato;

che ovviamente la prededuzione non potrà estendersi in nessun caso per gli obblighi di restituzione delle somme dipendenti dalle obbligazioni già adempiute dalle banche e relative dunque a merce per le quali il sistema bancario ha già trasferito alla istante i documenti rappresentativi della merce;



che l'attestatore ha valutato il fabbisogno finanziario relativo al periodo che va fino alla conclusione del ciclo economico oggetto della nuova finanza;

che infatti la disposizione contenuta nell'art. 182 quinquies l.f. secondo cui l'attestatore deve verificare il fabbisogno finanziario fino all'omologazione, deve essere intesa nel senso che, qualora il finanziamento oggetto dell'istanza abbia un arco temporale fisiologico di estinzione inferiore a quello previsto per la omologazione, il fabbisogno finanziario da considerare ai fini dell'attestazione è proprio quello fino al momento in cui si verificherà fisiologicamente l'estinzione;

che pertanto correttamente l'attestatore ha valutato il fabbisogno finanziario nel solo arco di tempo che intercorre fino alla estinzione del finanziamento;

che le osservazioni in ordine alla funzionalità del finanziamento ai fini del migliore soddisfacimento dei creditori sono oggettivamente incontestabili posto che la conclusione anzitempo del ciclo economico avrebbe un effetto semplicemente destabilizzante sulle sorti della società caricando su di essa tutti i costi e non permettendo l'emergenza (significativa) di un positiva gestione caratteristica;

che l'onere finanziario dipendente dalla contrazione del finanziamento all'import è certamente adeguato e perfettamente sostenibile;

che relativamente all'ulteriore richiesta di contrazione di finanziamenti per fidi di smobilizzo di portafoglio, fondata su un orientamento giurisprudenziale non unanime, deve osservare il tribunale che la parte non ha chiesto l'estensione delle linee di credito ma sostanzialmente la operatività di quelle già in essere;

che dunque, per quanto riguarda le posizioni debitoria che sorgono in relazione alla anticipazione delle sole fatture emesse per la vendita dei prodotti successivamente alla apertura della procedura, il mantenimento delle linee di credito deve considerarsi atto di ordinaria amministrazione che non deve essere oggetto né di autorizzazione né può comportare, per provvedimento del Tribunale, la previsione della prededuzione dovendo semmai rientrare tra le attività ordinarie che rientrano nei poteri dell'imprenditore pur in fase di concordato;

che la complessità della procedura impone di nominare immediatamente un commissario che vigili, in particolare, oltrechè sugli adempimenti complessivamente posti in essere dalla società ai fini della presentazione della proposta e del piano, sulla identificazione sicura dei finanziamenti prededucibili in base a quanto sopra esposto e che dunque accerti immediatamente quale sia l'esposizione della società in relazione



ad operazioni diverse da quelle che vengono finanziate con le lettere di credito ancora non onorate dalle banche e quale sia l'esposizione verso il sistema bancario della società alla data della presentazione della istanza in modo da poter avere una netta ed inequivoca distinzione tra posizioni debitorie ante e post presentazione del concordato; che a tal proposito di appalesa necessaria non solo la collaborazione della società (com'è ovvio e che se mancante necessariamente dovrà essere segnalata ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 162, 173 lf,) ma anche delle banche posto che l'eventuale reticenza delle stesse nella messa a disposizione del nominato commissario dei documenti necessari per l'adempimento dell'incarico renderebbe di fatto impossibile l'identificazione della parte del loro credito da ritenersi prededucibile; che la nomina di un commissario impone anche l'onere da parte dell'istante di depositare un importo di euro 20.000 presso la Banca Popolare di Sondrio per il 50% delle spese che possono essere ipotizzate in questa fase di ammissione ai sensi dell'art. 161 VI co l.f.;

che non sono pendenti istanze per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Dispone la trasmissione della domanda al P.M. in sede e la comunicazione del presente provvedimento a cura della cancelleria al registro delle imprese; concede alla _____ termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con adempimento degli oneri informativi indicati in parte motiva;

nomina commissario l'avv.to _____

pone a carico della istante l'onere di depositare l'importo di euro 20.000 presso la Banca Popolare di Sondrio a garanzia del pagamento del 50% delle spese presumibili in questa fase;

autorizza _____ a contrarre, alle condizioni indicate nell'istanza, un finanziamento con le banche con carattere di prededucibilità con riferimento all'adempimento delle lettere di credito collegate alle operazioni di import da effettuarsi fino al 30 ottobre 2014;


dichiara non luogo a provvedere per il resto;

dispone che il nominato commissario provveda a valutare analiticamente la posizione debitoria della società verso il sistema bancario al fine di individuare la complessiva esposizione debitoria pregressa alla domanda di concordato.


Verona, 18 luglio 2014



Il Presidente
Dr. Fernando Platania



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armenio)



TRIBUNALE DI VERONA
depositato in Cancelleria
il 21.3.2014



Il Cancelliere


IL CASO.it